



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 384 del 13/05/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FARINA VALERIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AKKADEMY APRILIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

Il Procuratore Federale Interregionale;

visti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta offensiva e minacciosa, dopo la gara Atletico Lariano 1963 / Akkademy Aprilia del 14/11/2021 da parte del calciatore Farina Valerio, tesserato per la società Akkademy Aprilia, nei confronti dell'arbitro Riccardo Boccia";

vista la documentazione acquisita;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata;

ritenuto che nel corso delle indagini sono stati acquisiti documenti di particolare rilevanza, quali i verbali di audizione del calciatore Farina e dell'arbitro Boccia;

ritenuto, che per quanto sopra è emerso quanto segue:

il calciatore in argomento, dopo la gara Atletico Lariano 1963 / Akkademy Aprilia del 14/11/2021, valevole per il Campionato provinciale Under 14 (Comitato di Latina), nel commentare e rispondere alla storia postata sul profilo Instagram dell'arbitro Roccia, che aveva diretto l'incontro in questione, ha postato a sua volta sullo stesso social network ripetute frasi gravemente offensive direttamente riconducibili al calciatore.

Sostiene la Procura che le parole e le espressioni utilizzate sono tali da considerarsi disciplinarmente rilevanti, in relazione a quanto stabilito dall' art. 4 comma 1 del CGS, in quanto palesemente volgari e contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità ai quali debbono attenersi tutti i tesserati della FIGC.

Ritenuto che il comportamento di cui trattasi del calciatore, non appare idoneo a configurare la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, in quanto lo stesso non può che essere ricondotto alla sfera personale e soggettiva propria del tesserato.

La Procura, tenuto conto di quanto sopra riportato ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Valerio Farina per rispondere della violazione dell' art. 4 comma 1 del CGS.

Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 5 maggio 2022 è presente per la Procura federale l'avv.to Francesco Capraro, mentre nessuno è presente per il deferito.

La Procura Federale si riporta pertanto integralmente all'atto di deferimento e chiede, in considerazione dell'età del calciatore, la squalifica per 3 gare nei confronti del predetto.

Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur condividendo l'operato della Procura, ritiene che la sanzione possa essere ridotta a 2 gare di squalifica, tenuto conto degli abituali parametri adottati nei casi del genere.

Per quanto sopra questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere Farina Valerio responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per 2 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RENATO IANNONE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB SC, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 39, COMMA 1 LETT. FD DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VITERBO FOOTBALL CLUB SC, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti della attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Accertamenti in merito alla condotta del sig. Roberto Iannone, tesserato per la società ASD Viterbo FC che avrebbe svolto attività di proselitismo nei confronti del calciatore Uscoiu Denis, tesserato per la società ASD Polisportiva Vetrallablara";

esaminati i documenti acquisiti e gli atti forniti durante le indagini, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata;

vista la memoria difensiva presentata alla Procura Federale da parte del presidente della società Viterbo sig. Paolo Tozzi;

ritenuto che nel corso della attività di indagine sono stati acquisiti documenti, fra i quali i seguenti appaiono assumere particolare rilevanza:

segnalazione del C.R. Lazio pervenuta alla Procura con allegati come l'esposto pervenuto allo stesso C.R. Lazio, il referto arbitrale dell'incontro Viterbo Football Club/ Pol. Vetrallablara (Campionato Giovanissimi provinciali Under 14 del 2/11/2021), verbali di audizione dell'allenatore e presidente della società Pol. Vetrallablara, del calciatore Uscoiu Denis, del dirigente Iannone e del presidente della società Viterbo Football Club.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati è emerso che:

al termine della gara di cui trattasi il dirigente della società Viterbo, sig. Roberto Iannone ha posto

in essere attività di proselitismo nei confronti del già citato calciatore Uscoiu Denis, al fine di convincerlo a passare nella stagione successiva con la squadra del Viterbo Football Club.

E' emerso anche che il predetto dirigente ha svolto attività di allenatore nella predetta squadra, senza avere il titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico della FIGC.

Tali fatti sopraindicati sono provati dalle dichiarazioni rese in sede di audizioni dinanzi alla Procura Federale da tutti i soggetti citati nell'atto di deferimento in questione, i quali hanno espressamente dichiarato di aver sentito e visto il dirigente Iannone parlare con il calciatore Uscoiu, il quale, a sua volta, negli spogliatoi informava tutti i suoi compagni di squadra di quanto accaduto.

Ed è per tutti questi motivi che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il dirigente Roberto Iannone, della società Viterbo Football Club, per la violazione dell'art. 4 comma 1 e 32 comma 2 del CGS oltre che dell'art. 39 lettera Fd del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, e la società Viterbo Football Club per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CGS.

Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 5 maggio 2022 è presente per la Procura Federale l'avv.to Francesco Capraro, mentre nessuno è presente per i deferiti.

La Procura insiste nell'atto di deferimento dichiarandone la bontà e, per l'effetto, chiede per il dirigente Roberto Iannone l'inibizione per 3 mesi e per la società Viterbo Football Club l'ammenda di Euro 400,00.

Il Tribunale, analizzato l'intero carteggio e non avendo obiezioni da fare in ordine alle richieste avanzate dalla Procura Federale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Iannone Renato, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D. Viterbo Football Club SC, euro 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 13 maggio 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli